

Diritto di soggiorno: le nuove regole per i cittadini comunitari e i loro familiari

Il diritto di ingresso e soggiorno nel territorio italiano da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari è attualmente regolato dal D.Lgs. n.30/07, il quale attua la direttiva europea 2004/38/CE, ed è entrato in vigore lo scorso 11 aprile. Tale decreto abroga tutte le disposizioni precedenti e disciplina pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari residenti sul territorio italiano e dei loro familiari, anche se cittadini non comunitari.

Ogni cittadino comunitario che risiede sul territorio nazionale gode dello stesso trattamento previsto per i cittadini italiani e tale beneficio si estende anche ai familiari non comunitari, che siano titolari del diritto di soggiorno.

Familiari

Ai fini del riconoscimento dei diritti in materia d'ingresso e soggiorno sono considerati familiari del cittadino comunitario:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato Membro equiparata dalla legge italiana ad un matrimonio (in Italia, non essendo riconosciuta la convivenza, questa norma non si applica).
- i figli del cittadino comunitario o del coniuge (o del partner) di età inferiore a 21 anni o che abbiano più di 21 anni ma siano a carico dei familiari.
- gli ascendenti diretti a carico del cittadino comunitario o del coniuge (o del partner).

- L'ingresso degli altri familiari non rientranti nelle categorie suddette, ma comunque a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza, oppure del partner con cui il cittadino comunitario possa dimostrare una relazione stabile attraverso una certificazione rilasciata dallo Stato d'appartenenza, deve essere agevolato.

L'ingresso nel territorio nazionale

Il cittadino comunitario e i familiari comunitari, al fine del loro ingresso, devono essere in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. I familiari non comunitari devono invece, oltre ad avere un passaporto in corso di validità, possedere un visto di ingresso nei casi in cui questo sia richiesto, che deve essere rilasciato dall'autorità consolare italiana preposta, a titolo gratuito e con priorità. Nel caso in cui il cittadino comunitario o i suoi familiari siano sprovvisti dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, lo Stato italiano non può disporre il respingimento se entro 24 ore gli interessati fanno pervenire i documenti mancanti o idonea documentazione comprovante la titolarità del diritto di libera circolazione.

Soggiorno inferiore a tre mesi

Per soggiorni inferiori a tre mesi non sono previste condizioni o formalità: è sufficiente che i cittadini dell'Unione Europea e i familiari comunitari siano in possesso del documento di identità valido per l'espatrio. Questo vale anche per i familiari non comunitari che devono avere, qualora richiesto, anche il visto di ingresso.

Soggiorno superiore a tre mesi

Il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi è riconosciuto solo al:

- Lavoratore subordinato o autonomo.
- Studente iscritto presso un istituto pubblico o riconosciuto dallo Stato, per la frequenza di un corso di studi o di formazione professionale, che disponga di risorse economiche sufficienti per se stesso e per i propri familiari e sia in possesso di un'assicurazione sanitaria.
- cittadino comunitario che disponga di risorse economiche sufficienti per se stesso e per i propri familiari e sia in possesso di un'assicurazione sanitaria (residenza elettiva);

Per la quantificazione delle risorse sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, che consiste in euro 5.061,68 per il 2007, tenendo anche conto del numero delle persone conviventi con il cittadino comunitario (aumenta in proporzione al numero delle persone). Il diritto di soggiorno è, in questi casi, riconosciuto anche ai familiari che abbiano fatto ingresso o abbiano raggiunto il cittadino comunitario nel territorio italiano.

Nel caso in cui il cittadino comunitario lavoratore:

- subisca un infortunio o una malattia che lo renda inabile al lavoro;
- si trovi in stato di disoccupazione dopo aver lavorato per oltre un anno in Italia, e risulti iscritto presso le liste tenute dal Centro per l'Impiego, ovvero abbia reso la dichiarazione di disponibilità all'assunzione;
- successivamente alla scadenza del contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno risulti disoccupato ma iscritto presso le liste del Centro per l'Impiego;
- segua un corso di formazione professionale **comunque non perde il diritto al soggiorno.**

Contro i provvedimenti di rifiuto o di revoca del diritto di soggiorno è previsto il ricorso presso il Tribunale civile del luogo di dimora del richiedente.

FORMALITA' AMMINISTRATIVE DA ESPLETARE AL COMUNE

Al cittadino comunitario che soggiorni in Italia per un periodo superiore ai tre mesi si applicano le norme sul regolamento anagrafico della popolazione residente, a parità dei cittadini italiani.

Iscrizione anagrafica:

Per un soggiorno superiore a tre mesi, il cittadino comunitario è tenuto a richiedere l'iscrizione anagrafica presso il comune di dimora, presentando la documentazione attestante:

- l'attività lavorativa subordinata o autonoma (nel caso di comunitario lavoratore);
- l'iscrizione presso una scuola pubblica o privata paritaria (nel caso di comunitario studente);
- risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari (es. buste paghe, estratti conti bancari, rendite);
- la copertura sanitaria;

Importante :

La dimostrazione relativa al possesso di delle risorse economiche sufficienti può, inoltre, essere fornita attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dall'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

Anche i familiari dei cittadini dell'Unione Europea che decidano di soggiornare per un periodo superiore ai tre mesi devono richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora presentando:

- passaporto o documento di identità validi, nonché il visto di ingresso quando richiesto nel caso di familiari extracomunitari;
- la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico (riguardo a quest'ultima situazione è ammessa la dichiarazione sostitutiva);
- l'attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitario può essere omessa, poiché presente già agli atti del Comune stesso.

Iscrizione anagrafica familiari non comunitari

I familiari non comunitari, prima di richiedere l'iscrizione anagrafica devono presentare richiesta di rilascio della carta di soggiorno in Questura e solo dopo aver ottenuto tale titolo di soggiorno possono procedere all'iscrizione presso il Comune. E' comunque possibile presentare la richiesta al

Comune prima dell'ottenimento della carta di soggiorno ma, in tal caso, la procedura di iscrizione verrà ultimata solo a seguito del rilascio del titolo di soggiorno da parte della Questura.

Rilascio della ricevuta di iscrizione

Il Comune deve rilasciare immediatamente un'attestazione che contenga l'indicazione del nome del richiedente e del luogo di dimora. Le richieste di iscrizioni anagrafiche presentate dai familiari non comunitari sono trasmesse a cura degli uffici comunali alla Questura competente per territorio.

Pratiche amministrative da espletare in Questura

I cittadini comunitari e i familiari aventi la cittadinanza di uno stato dell'Unione europea, una volta che abbiano richiesto l'iscrizione anagrafica al Comune, non devono più recarsi in Questura per chiedere la carta di soggiorno Ce, abolita dalla legge italiana a seguito dell'attuazione della direttiva comunitaria.

Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione

Solo i familiari di un cittadino dell'Unione Europea che siano cittadini non comunitari, sono tenuti a recarsi alla Questura competente per territorio di residenza per richiedere la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", che verrà redatta secondo un particolare modello stabilito dal Ministero dell'Interno entro la fine dell'anno. Fino a tale momento, i familiari che siano cittadini non comunitari, dovranno richiedere il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente, ossia il "Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo", che ha recentemente sostituito la carta di Soggiorno CE, direttamente in Questura o tramite la procedura Poste (utilizzando il kit con banda gialla).

All'atto della richiesta della carta di soggiorno per motivi familiari, il cittadino dovrà presentare:

- passaporto o documento equivalente con visto di ingresso qualora richiesto,
- quattro foto formato tessera
- la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico;
- l'attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitario

La carta così rilasciata avrà una durata di cinque anni dal momento del rilascio. Il titolare potrà assentarsi temporaneamente dal territorio italiano ma per periodi non superiori ai sei mesi l'anno. Solo in caso di assenze dovute all'assolvimento di obblighi militari, o per rilevanti motivi documentabili, quali ad esempio malattia, gravidanza o trasferte per motivi lavorativi, sono ammesse assenze fino a dodici mesi consecutivi.

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari

Il diritto di soggiorno acquisito dal familiare si conserva nel caso di partenza del cittadino comunitario, di decesso o di scioglimento del matrimonio solo nel caso sussistano determinate condizioni:

Cittadini comunitari

In tutti i casi i familiari comunitari possono continuare a soggiornare in Italia purchè abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente oppure abbiano un lavoro o siano iscritti ad un corso di studio.

Cittadini non comunitari

In caso di decesso del familiare comunitario, il cittadino non comunitario può rimanere sul territorio italiano solo se vi ha soggiornato per almeno un anno prima del decesso e, in ogni modo, solo a patto abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente (ha soggiornato per cinque anni continuativi sul territorio nazionale), a meno che disponga di risorse economiche sufficienti al sostentamento derivanti anche da attività lavorativa e di una copertura sanitaria. Solo se si tratta di

figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nel caso i figli seguano un corso di studio, possono rimanere fino al termine del percorso di formazione o studio. In caso di divorzio o annullamento del matrimonio rimane il diritto di soggiorno per il coniuge non comunitario solo se nel caso di acquisizione del diritto al soggiorno permanente, ovvero nei seguenti casi:

- il matrimonio sia durato almeno tre anni, ed i coniugi abbiano risieduto almeno un anno sul territorio italiano;
- il coniuge straniero non comunitario abbia ottenuto l'affidamento dei figli o beneficia nei loro confronti di un diritto di visita;
- il familiare sia coinvolto quale parte lesa in un procedimento penale per reati commessi all'interno dell'ambito familiare.

Conversione della carta di soggiorno di familiare in permesso di soggiorno

Nei casi di partenza o decesso del cittadino comunitario, quando manca il requisito del soggiorno annuale oppure nei casi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il familiare può chiedere la conversione della carta di soggiorno in un autonomo permesso di soggiorno.

Diritto di soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione Europea che abbia soggiornato in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Pur non avendo raggiunto il periodo di soggiorno quinquennale, spetta il diritto di soggiorno permanente al :

- cittadino comunitario che, dopo aver cessato l'attività lavorativa, abbia raggiunto l'età per percepire la pensione di vecchiaia (o comunque abbia 60 anni di età) o il pensionamento anticipato, sempre che abbia soggiornato in Italia da almeno tre anni e nell'ultimo anno abbia esercitato un'attività lavorativa;
- cittadino comunitario, soggiornante da oltre due anni, che a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, abbia cessato di esercitare l'attività professionale. Nel caso di infortunio o di malattia professionale, relativi al lavoro svolto in precedenza al riconoscimento della incapacità, il cittadino comunitario percepisca una rendita erogata da un'istituzione statale, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno.
- lavoratore comunitario che, dopo aver soggiornato e lavorato per oltre tre anni nel territorio nazionale, lavori in un altro paese dell'Unione Europea, pur continuando a risiedere nel territorio nazionale.

Il diritto di soggiorno permanente viene meno, in ogni caso, per assenze di oltre due anni consecutivi dal territorio nazionale.

Come si attesta il diritto di soggiorno permanente?

AL COMUNE

Il cittadino che abbia maturato le condizioni di acquisizione del diritto di soggiorno permanente deve presentare una richiesta, producendo idonea documentazione che comprovi i requisiti richiesti, presso gli uffici del Comune di residenza.

Il Comune deve rilasciargli, entro 30 giorni, un attestato che certifichi la condizione di titolarità del diritto di soggiorno permanente che può essere sostituito anche da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica.

Diritto di soggiorno permanente dei familiari

Lo stesso diritto di soggiorno permanente è riconosciuto ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che hanno soggiornato sul territorio per lo stesso periodo richiesto dalla legge

nazionale (5, 3 o 2 anni) unitamente al cittadino dell'Unione.

Se il lavoratore comunitario muore prima di aver acquisito il diritto di soggiorno permanente, i familiari possono comunque acquisire il medesimo diritto solo se il familiare deceduto soggiornava in Italia da almeno due anni; oppure se il decesso è stato causato da un infortunio o da una malattia professionale connessa all'esercizio dell'attività lavorativa; oppure se il coniuge a seguito del matrimonio con il cittadino dell'Unione Europea abbia acquisito la cittadinanza italiana.

Come si attesta il diritto di soggiorno permanente per i familiari non comunitari?

IN QUESTURA

I familiari, prima della scadenza della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, devono invece richiedere alla questura competente per territorio di residenza la "carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei", che deve essere rilasciata entro 90 giorni.

L'allontanamento dal territorio nazionale

L'ingresso e il soggiorno del cittadino comunitario e dei familiari può essere limitato da parte dello Stato italiano solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, e deve tener conto della durata del soggiorno in Italia, della situazione familiare ed economica e dell'integrazione sociale e culturale. In caso di allontanamento, il provvedimento, adottato dal Ministero dell'Interno, deve essere motivato e tradotto nella lingua comprensibile al destinatario e contiene, oltre al termine per l'uscita dal territorio nazionale, un divieto di reingresso per un periodo massimo di tre anni. Nel caso il cittadino abbia ricevuto un provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, resti in Italia, può essere disposto l'allontanamento coattivo. Nel caso rientri in Italia dopo essersi allontanato dal territorio, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con un ammenda da euro 500 a euro 5000 (ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato).

L'allontanamento può essere adottato anche quando vengano a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno ed in questi casi è disposto dal Prefetto con atto motivato. Tale provvedimento non può contenere però un divieto di reingresso nel territorio nazionale.

Regime transitorio per chi, alla data dell'11 aprile scorso, fosse titolare di carta di soggiorno Ce non ancora scaduta (non sono obbligati a presentarsi in anagrafe)

- I cittadini comunitari che prima dell'entrata in vigore del decreto legge che ha sostituito al rilascio della carta di soggiorno l'iscrizione anagrafica (11 aprile scorso) siano in possesso della carta di soggiorno Ce e risultino già iscritti nei registri della popolazione residente, non hanno alcun obbligo di presentarsi presso il Comune per richiedere l'iscrizione anagrafica, almeno fino alla scadenza della carta.

- I cittadini comunitari che abbiano richiesto prima dell'11 aprile la carta di soggiorno direttamente alla Questura o tramite la procedura postale con il kit a banda gialla, e siano ancora in attesa di un riscontro, devono obbligatoriamente recarsi in Comune per richiedere l'iscrizione anagrafica. E' sufficiente produrre, al posto della documentazione richiesta, la ricevuta di presentazione dell'istanza alla Questura (cedolino) o alle Poste (la ricevuta dell'assicurata) e una autocertificazione in merito al possesso delle condizioni richieste dal decreto per il riconoscimento del diritto di soggiorno.